

azienda **SICURA**

Periodico di informazione tecnica per la sicurezza dell'impresa

57

Ottobre 2015

SPED. ABB. PT 70% FIL. BRESCIA. IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE A BRESCIA CMP PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE CHE SI IMPEGNA A CORRISPONDERE LA RELATIVA TARIFFA.

dossier

**IL NUOVO CODICE DI
PREVENZIONE INCENDI**

- Jobs-act e D.Lgs. 81/08
- Manuale INAIL sul rumore
- Insiemi di macchine e marcature

LIFE LINE

Il design innovativo di Defibtech permette a tutti di avere un AED salva-vita



Design

Con il suo colore nero e giallo brillante, curve eleganti, Lifeline AED è facilmente identificabile ovunque.

Tecnologia Avanzata

La defibrillazione bifasica che utilizziamo è estremamente efficace nel rianimare i pazienti affetti da fibrillazione ventricolare - la forma più comune di arresto cardiaco improvviso.

Facile da usare

Lifeline AED è stato progettato per essere veloce e semplice da utilizzare. Costruito secondo i più elevati standard di qualità richiesti dai professionisti dell'emergenza. Ma semplice anche per gli utenti non-medici.

Leggero, Resistente

Solo 1,9 kg., anche un bambino potrebbe trasportarlo. Inoltre, il Lifeline AED è testato secondo le specifiche "drop and shock" dell'Esercito degli Stati Uniti.

Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 - G.U. S.G., n. 214/2012
Art. 7 - Comma 11

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Impugnatura

L'impugnatura ampia e rivestita di gomma lo rende semplice da sganciare dal supporto e portarlo velocemente al paziente.



Testo, Luci e Guide Vocali

Una voce calma guida il soccorritore passo dopo passo supportato da led che indicano le diverse fasi di utilizzo.



Elettrodi a portata di mano

Gli elettrodi adesivi sono nascosti in una tasca posteriore pronti per essere applicati.



Tasti grandi

I pulsanti "Power On" e "Shock" sono luminosi e di grandi dimensioni, facili da premere anche nelle situazioni più difficili.



I defibrillatori Lifeline Defibtech sono distribuiti da:

FARCO
GROUP

Farco Group Brescia
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030.21.50.044
info@farco.it - www.farco.it

Sommario

Editoriale Tutto è connesso	3
Notizie in breve Defibrillatore fra obbligo e utilità Manuale per lavoratori del settore ospedaliero Toner e ambiente: la gestione del rifiuto	4
ASDY #AZIENDASICURADAY	6
Normativa Il Jobs Act e le modifiche approvate nell'ambito della sicurezza sul lavoro	8
Rumore Pubblicato il manuale INAIL "La valutazione del rischio rumore"	10
Cantieri Campo di applicazione del titolo IV relativo ai cantieri	11
Dossier Nuovo codice di prevenzione incendi	13
Dossier Identificare il rischio incendio - I profili di rischio	15
Dossier Strategia antincendio: l'esodo	17
Dossier Estintori: cosa cambia con il nuovo Codice	19
Agenti fisici Rischi fisici: radiazioni ottiche artificiali	21
Attrezzature Macchina N.N.: padre cercasi	24
Rischio chimico Comparazione tra precedente sistema di classificazione e CLP	28
Ambiente RIFIUTI: Nuove definizioni del codice ambientale	30



Azienda Sicura

PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA
PER LA SICUREZZA NELL'IMPRESA

Distribuzione gratuita
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di
Brescia

Direttore responsabile:
Ing. Graziano Biondi

Redazione:
Ing. Piergiuseppe Alessi
Ing. Francesca Ceretti
Gianluigi Chittò
Sergio Danesi
Ing. Piergiulio Ferraro
Dr.ssa Maura Festa
Dr.ssa Tania Fanelli
Ing. Stefano Ferrari
Ing. Stefano Lombardi
Dr. Alberto Maccarinelli
Ing. Salvatore Mangano
Ing. Fabrizio Montanaro
Dr. Alessandro Pagani
Ing. Massimo Pagani
Dott.ssa Francesca Parmigiani
Piervincenzo Savoldi
Ing. Francesca Sorze
Bruno Stefanini
Dr.ssa Paola Zini
Dr. Roberto Zini

Editore:
SINTEX srl - Via Artigianato, 9
Torbole Casaglia (Bs)
Tel. 030.2150381

Progetto grafico
Dotcom Communication Company
studio@dotcom-web.it

Impaginazione e stampa:
Intese Grafiche s.r.l.

Anno XX - n. 57 Ottobre 2015
Autorizzazione Tribunale di Brescia
n° 26 del 05-07-1996

www.farco.it
sintex@farco.it - info@farco.it



Rivista stampata
su carta Fedrigoni
Arcoprint E.W.
e X-PER P. White
certificata FSC®.

UN VERO AMICO LE PRENDE AL POSTO TUO.



IO LAVORO SICURO.

SICUREZZA. DOVERE ASSOLUTO, DIRITTO INTOCCABILE.

La sicurezza è un diritto che ogni datore di lavoro ha l'obbligo di garantire ai suoi lavoratori. E tu lavoratore pretendi gli strumenti di protezione, usali sempre, e denuncia chi mette a repentaglio la tua vita. Perché gli incidenti li puoi evitare, a te e agli altri. Per saperne di più vai su www.iolavorosicuro.it

PUBBLICITÀ
P
PROGRESSO
Fondazione per la
Comunicazione Sociale

Sette l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica



*Con il patrocinio di
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*



Roberto Zini

Sociologo, presidente Farco Group
zini@farco.it

Tutto è connesso

“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile.

E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.”

(Francesco d'Assisi)

“Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro sulle questioni ambientali, potranno arrivare alla conclusione che questi “non sapevano”; accertiamoci di non passare alla storia come la generazione che sapeva, ma non si è preoccupata.” Così Gorbaciov qualche anno fa poneva l'accento su uno dei temi cruciali del futuro del nostro pianeta.

È sempre più evidente che il tema della tutela ambientale e quello relativo all'uso delle risorse naturali siano temi che richiedono a tutti noi di avere uno sguardo lungimirante verso i fenomeni che ci circondano, per orientare le nostre grandi e piccole scelte ad un pensiero inclusivo e responsabile che coinvolga tutti gli stakeholder a cominciare dalle comunità locali.

Si tratta di “stewardship”, di amministrazione responsabile, che esclude ogni sfruttamento e richiede un prendersi cura fatto di attenzione e passione per tutto quello che ci circonda.

È il comprendere come davanti al destino comune dell'umanità nessuno possa chiamarsi fuori, senza lasciarsi stordire dalla complessità e permettere che diventi paralizzante.

La complessità ritarda la presa di coscienza e soprattutto le decisioni, e questo va a scapito delle generazioni future.

Non basta più una responsabilità orizzontale; va coniugata con una responsabilità verticale, aperta al futuro di tutti, in particolare delle generazioni a venire.

Ormai non si può, infatti parlare di sviluppo sostenibile senza un patto di solidarietà fra le generazioni. Esercitare questa responsabilità come imprese significa far sì che le nostre aziende contribuiscano, con la propria attività quotidiana, ad affrontare e risolvere positivamente le grandi sfide e le emergenze che abbiamo di fronte. Si tratta di avere un pensiero strategico che ponga la sostenibilità al centro della nostra cultura aziendale, nella convinzione che essere sostenibili oggi voglia dire essere competitivi oggi e domani e che rispetto dell'ambiente, sviluppo sociale e sostenibilità economica siano tre fattori chiave della crescita delle imprese e della società tutta.

Agire secondo questo modello vuol dire creare un vantaggio competitivo nel presente e nel futuro, un valore duraturo e condiviso. Per questo, l'integrazione della sostenibilità nelle strategie operative e nelle scelte di business deve diventare il concetto guida del piano strategico delle imprese. Emerge chiaramente in questi contesti come sia il modo integrale di essere impresa a dover cambiare. Preservare e incrementare il capitale naturale, così come contribuire al progresso sociale ed economico dei territori e delle comunità in cui siamo presenti, significa aggiungere valore e proteggere nel tempo gli investimenti che facciamo.

Non stiamo parlando, per essere chiari, di “filantropia” e nemmeno si tratta di abbinare al profitto una qualche forma di responsabilità sociale.

È il solo modo giusto per essere un'impresa innovativa e di successo nel nostro tempo, nella convinzione di saper guardare al futuro con fiducia.

Alessandro Pagani

Formatore Sintex

alessandro.pagani@farco.it

Defibrillatore fra obbligo e utilità

La notizia risale a poche settimane fa ed ha scosso il modo sportivo della provincia di Brescia. Un cestista appena ventunenne è rimasto vittima di un attacco cardiaco mentre stava giocando una partita amichevole con la sua squadra. Un infarto che poteva essere fatale se non ci fosse stato l'intervento di due dottori, il medico sociale e una dottoressa che stava assistendo alla partita.

Prima il massaggio cardiaco e poi il defibrillatore. Il pronto intervento dei due soccorritori, la presenza providenziale di un defibrillatore e la vicinanza di un ospedale hanno salvato la vita del ragazzo.

Torna così all'onore delle cronache il rischio di malore che può colpire qualsiasi atleta durante l'attività fisica e di conseguenza l'importanza di avere a disposizione i mezzi di soccorso adeguati.

Ricordiamo brevemente le norme di riferimento riguardanti la dotazione del defibrillatore.

La Legge n.120 del 3 aprile 2001 ha esteso l'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) anche al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Il decreto Balduzzi del 18/03/2011 stabilisce i criteri di diffusione dei Defibrillatori semiAutomatici Esterni (DAE) ed i luoghi dove deve essere garantita la loro presenza (poliambu-

latori, palestre, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, stadi, centri sportivi, centri commerciali, ipermercati, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, stazioni sciistiche ecc.).

Infine il Decreto 24 aprile 2013 ha definito l'obbligo di tenere nei propri locali un DAE per Società sportive dilettantistiche e Società sportive professionistiche (escluse comunque le Società sportive professionistiche o dilettantistiche che svolgono attività con ridotto impegno cardiocircolatorio come bocce, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport

assimilabili).

L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione degli obblighi di dotazione e manutenzione.

Le scadenze?

L'obbligo è attualmente in vigore dal febbraio 2014 per le società sportive professionistiche (6 mesi dall'entrata in vigore del decreto) mentre per le società dilettantistiche (30 mesi dell'entrata in vigore del decreto) la scadenza è febbraio 2016.



Manuale per lavoratori del settore ospedaliero

Inca-CGIL ha reso disponibile la guida che prende in considerazione ed evidenzia i rischi ai quali vanno incontro le figure professionali che operano nelle aree e nei reparti ospedalieri.

Il "Manuale d'uso per i lavoratori e le lavoratrici del settore ospedaliero" è indirizzato a personale medico, infermieristico, a quello assistenziale, fino alle lavoratrici e i lavoratori addetti alle pulizie negli ospedali.

Il manuale prevede inizialmente un approfondimento relativo all'organizzazione aziendale, ai diritti e doveri dei soggetti che sono chiamati a collaborare

nell'affrontare le tematiche relative alla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (RLS, Medico Competente, Datore di lavoro, Lavoratori).

Successivamente sono analizzati i fattori di rischio presenti in ciascuna area o reparto ospedaliero, con le diverse patologie professionali e il personale esposto.

1. Patologie del rachide lombosacrale e del rachide cervicale
2. Patologie degli arti superiori
3. Patologie del sistema nervoso centrale e periferico
4. Patologie dell'organo della vista (occhio)
5. Patologie del tratto respiratorio

6. Patologie dell'apparato emolinfopoietico (sangue e sistema linfatico)

7. Patologie cutanee (della pelle)

8. Patologia dell'apparato renale e urinario

9. Patologie del fegato

10. Patologie dell'apparato cardiovascolare

11. Patologie tumorali

12. Malattie infettive

13. Reazioni allergiche

14. Patologie dell'udito

15. Patologie della sfera psichica

Il manuale è scaricabile dal sito www.inca.it nella sezione editoria, vademecum 2015.

Toner e ambiente: la gestione del rifiuto

Il Ministero dell'Ambiente con la nota del 30 giugno 2015 n. 0007692 ha risposto ad un quesito in merito alle attività di raccolta dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica (costituita in particolare dall'utilizzo delle "ecobox", dove l'operazione di sostituzione della cartuccia esausta e relativo deposito viene eseguita dall'utilizzatore) e all'applicazione, in tale circostanza, dell'art. 266, comma 4 D.Lgs. 152/2006, secondo il quale "i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domi-

cilio del soggetto che svolge tali attività".

È stato chiarito che, ai fini dell'applicazione della norma, è necessaria la presenza di un regolare contratto di manutenzione tra committente e manutentore, in grado di confermare che l'attività svolta sia identificata quale "attività di manutenzione".

Tale contratto dovrà prevedere, da un lato che l'attività di manutenzione sia realizzata esclusivamente da tecnici incaricati dall'impresa di manutenzione che ha sottoscritto il contratto, dall'altro che la gestione dei rifiuti prodotti nell'am-

bito di tale attività sia a carico del manutentore, non potendo i rifiuti essere stoccati presso il cliente, salvo che vi sia un'autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti in conto terzi presso l'azienda.

Di conseguenza il formulario di trasporto rifiuti dovrà indicare come produttore del rifiuto l'impresa di manutenzione e, come sede del produttore dei rifiuti, il recapito della stessa. Nel campo "Annotazioni" dovrà, inoltre, essere evidenziato il luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione e, quindi, di produzione dei rifiuti.

Alessandro Pagani

Formatore Sintex

alessandro.pagani@farco.it

#AZIENDASICURADAY

Tutto pronto per la quinta edizione dell'evento Azienda Sicura Day
L'appuntamento è per il 23 ottobre 2015 a Villa Fenaroli (Rezzato)

Dedicare una giornata al tema della sicurezza sul lavoro; è questa l'idea che il gruppo Farco ha lanciato nell'ormai lontano 2011 e che è diventato appuntamento annuale fisso per le imprese bresciane e non.

Così, anche per il 2015, nella prestigiosa location di **Villa Fenaroli Palace Hotel**, a Rezzato (BS), il gruppo Farco si prepara ad accogliere i duecento partecipanti stimati, proponendo l'approfondimento di un tema specifico e d'attualità nella gestione della sicurezza in azienda.

Sul tavolo quest'anno ci sarà un nuovo importante testo normativo: **il nuovo codice di prevenzione incendi.**

In particolare interverranno:

Ing. Giulio De Palma, comandante dei vigili del fuoco di Brescia - Quale cambiamento nella prevenzione incendi;

Avv. Raffaele Bergaglio - avvocato penalista - I profili giuridici del nuovo codice;

Ing. Fabrizio Malara - Ordine degli ing. della prov. di Brescia - Il nuovo approccio alla strategia antincendio;

Ing. Piergiulio Ferraro - Tecnico Sintex - La gestione della sicurezza antincendio (esempi applicativi).

Introdurranno i lavori il **dr. Roberto Zini**, presidente Farco group, l'**ing. Patrizia Guerra**, segretario dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, l'**on. Emilio Del Bono**, Sindaco di Brescia.

L'appuntamento è per **venerdì 23 Ottobre 2015 alle ore 9.00.**



I relatori dell'edizione di Azienda Sicura Day 2014



IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Un nuovo scenario per la progettazione
e la sicurezza antincendio

Venerdì 23 Ottobre 2015
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Villa Fenaroli Palace Hotel
Via Giuseppe Mazzini, 14 – 25086 Fezzato (BS)

Contatti:

Farco Group
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel 030.2150381
info@farco.it



Informazioni e iscrizioni:
www.farco.it

Per iscritti all'ordine
degli **Ingegneri**:
per ottenere i crediti
formativi professionali
effettuare l'iscrizione
esclusivamente sulla
piattaforma
www.ordineingegneri.bs.it

Per indicazioni stradali:
www.villafenaroli.it

Ore 09:00	Registrazione e Welcome Coffee
Ore 09:30	Introduzione dei lavori Dott. Roberto Zini - Presidente Farco Group Ing. Patrizia Guerra - Segretario Ordine Ingegneri prov. di Brescia On. Emilio Del Bono - Sindaco di Brescia
Ore 10:00	Quale cambiamento nella prevenzione incendi Il nuovo codice di prevenzione incendi e il suo impatto nell'attuale panorama normativo della sicurezza antincendio Dr. Ing. Giulio De Palma - Comandante VV.F. di Brescia
Ore 10:30	I contenuti del nuovo codice di prevenzione incendi Il nuovo approccio alla strategia antincendio Ing. Fabrizio Malara - Ordine Ingegneri provincia di Brescia
Ore 11:00	I profili giuridici del nuovo codice Profili di responsabilità penale connessi alla normativa di prevenzione incendi Avv. Raffaele Bergaglio – Avvocato penalista, foro di Milano
Ore 11:30	I contenuti del nuovo codice di prevenzione incendi La gestione della sicurezza antincendio Esempi applicativi Ing. Piergiulio Ferraro - Tecnico Sintex
Ore 12:00	Dibattito e Conclusioni
Ore 13:00	Aperitivo e Buffet

La partecipazione è gratuita e l'iscrizione obbligatoria.
Eventuale rilascio dell'attestato di aggiornamento (RLS, dirigenti e preposti) € 50,00 + iva

Evento gratuito valido per il rilascio di **4 CFP** (DPR 137 del 7.8.2012) agli ingegneri iscritti
all'Albo degli Ordini degli Ingegneri - (iscrizione sul sito www.ordineingegneri.bs.it)

Maura Festa

Consulente legale Sintex

maura.festa@farco.it

Il Jobs Act e le modifiche approvate nell'ambito della sicurezza sul lavoro

Approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri i decreti attuativi del Jobs Act riportanti modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 settembre scorso quattro decreti attuativi del Jobs Act, due dei quali toccano da vicino il mondo della sicurezza sul lavoro, riportando misure di semplificazione, modifiche, integrazioni e nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Principali semplificazioni in materia di sicurezza

Un primo decreto contiene in particolare “*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità*”, in attuazione della legge 10/12/2014 n. 183.

Le disposizioni in esso incluse possono essere suddivise in tre gruppi fondamentali: uno concernente la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, il secondo i rapporti di lavoro, e l'ultimo le pari opportunità.

Il primo dei su citati gruppi di disposizioni è lo strumento con cui si intende razionalizzare e semplificare procedure e controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Le modifiche dell'ambito sicurezza toccano vari temi, ma riguardano principalmente:

- la messa a disposizione del datore di lavoro, da parte dell'INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di **strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio**;
- lo **svolgimento diretto da parte del datore di lavoro** dei compiti di **primo soccorso**, nonché di **prevenzione degli incendi** e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che **supera-**

no i cinque lavoratori;

- il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il **calcolo del premio assicurativo** attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell'INAIL;
- la trasmissione **all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica**, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
- la trasmissione **all'autorità di pubblica sicurezza** delle informazioni relative alle **denunce di infortunio mortali** o con prognosi **superiore a trenta giorni a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro**;
- **l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni**, anticipando la soppressione dell'obbligo, connessa (nelle intenzioni del legislatore) all'emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);
- la revisione della composizione del **Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
- la **riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro**, l'introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite.

Il riordino dell'attività ispettiva

Il secondo decreto attuativo rilevante per il mondo della sicurezza sul lavoro (“*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività*”

ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”) reca disposizioni circa il processo di snellimento e riordino dell’attività ispettiva mediante l’istituzione dell’**Ispettorato nazionale del lavoro**.

L’Ente di diritto pubblico, con autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme sulla propria organizzazione ed il proprio funzionamento, è composto da diversi organi (Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori). La principale funzione che l’Ispettorato è chiamato a svolgere è quella di **coordinamento della vigilanza** in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

A tal fine, l’Ispettorato definisce

- la **programmazione ispettiva**;
- le specifiche **modalità di accertamento**;
- le **linee di condotta** e le **direttive di carattere operativo per tutto il personale** ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).

In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede **l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate** di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso **l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni**.

Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede:

- la stipula di appositi protocolli (anche con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale), onde assicurare **l’uniformità di comportamento** ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
- **l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza** che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di **raccordarsi con l’Ispettorato**.

Il commento del Segretariato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dopo l’approvazione degli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act, scatta ora la “fase 2”, quella dell’implementazione delle norme; sarà quindi possibile capire se si può davvero parlare di una effettiva semplificazione degli obblighi di sicurezza.

Nel frattempo Giuseppe Piegari del Segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha commentato l’evoluzione dei decreti e le proposte di modifica del D.Lgs. 81/2008, identificandoli come un primo passo verso una modifica di più ampio respiro.

In particolare, ha definito la nascita **dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro** “un primo passo verso una modifica più ampia che potrà vedere forse, nel futuro, collocate in un unico soggetto, nell’Ispettorato nazionale appunto, tutte le funzioni di vigilanza anche in materia di salute e sicurezza”.

Al momento, infatti, l’ente eserciterà le attività ispettive già attribuite al Ministero del Lavoro, all’INPS e all’INAIL; attribuire già oggi all’Ispettorato anche le funzioni di vigilanza esercitate dalle ASL avrebbe comportato l’intervento della Conferenza Stato-Regioni, un Accordo con le Regioni ecc., che avrebbero allungato e complicato i tempi di una reale semplificazione. Si tratta, comunque, dell’inizio di un cammino che potrebbe auspicabilmente condurre verso un unico soggetto vigilante in materia di salute e sicurezza.

Entrando nel dettaglio delle **modifiche introdotte al d. lgs. 81/08**, Piegari si sofferma sugli interventi più rilevanti per il **datore di lavoro** che viene

- **liberato da alcuni adempimenti formali** (tra cui: la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, l’abolizione del registro infortuni);
- **supportato nel processo di valutazione dei rischi** (gli artt. 28 e 29 d. lgs. 81/08 prevedono che l’INAIL, in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, possa rendere disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio e che, per mezzo di un decreto del Ministero del Lavoro conforme al parere della Commissione Consultiva, saranno individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali, ad esempio, strumenti informatizzati);
- **dotato della facoltà di svolgere i compiti di prevenzione e protezione** (addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi) **anche in imprese o unità produttive con più di 5 lavoratori**, se frequenta specifici corsi di formazione (art. 34 d. lgs. 81/08).

Gli interventi di razionalizzazione su esposti, rilevanti per il modo della tutela della salute sicurezza sul lavoro, sono certamente un passo importante nella direzione della semplificazione della normativa. È auspicabile, tuttavia, che ulteriori evoluzioni in tale direzione avvengano in modo graduale, per non abbassare i livelli di sicurezza già raggiunti.

Bruno Stefanini

Tecnico competente in acustica Sintex
bruno.stefanini @farco.it

Publicato il manuale INAIL “La valutazione del rischio rumore”

La gestione dei rischi dovuti all'esposizione all'agente fisico rumore

Il rumore nei luoghi di lavoro è una delle principali cause di malattia professionale. Tale rischio deve essere, dunque, rimosso o ridotto il più possibile attraverso azioni e misure tecniche, organizzative e procedurali. Il riferimento principale per i responsabili della sicurezza aziendale è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che al Titolo VIII, Capo II, definisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative ai rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro. Il decreto richiama le norme tecniche UNI EN ISO 9612:2011 (*Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale*) e UNI 9432:2011 (*Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro*), le quali specificano più in dettaglio le regole per la rilevazione dei dati e le metodiche per la stima delle incertezze di misura. A queste norme si aggiungono, nella specifica materia, il documento tecnico “*Indicazioni operative*” elaborato dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, dell'INAIL e dell'Istituto Superiore per la Sanità, e il manuale operativo INAIL “*Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro*”.

Ora, con la **recentissima pubblicazione INAIL “La valutazione del rischio rumore”** si rende disponibile un nuovo valido contributo tecnico-scientifico. Il manuale affronta varie problematiche, in particolare quelle riferite alle strategie di misura del

rumore, alle modalità di campionamento, al calcolo delle incertezze di misura, alla verifica dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) uditivi, alla valutazione e alla classificazione del rischio, alla interazione tra esposizione a rumore e altri fattori o agenti di rischio (componenti impulsive, vibrazioni meccaniche, sostanze ototossiche). Altri aspetti analizzati sono la mappatura acustica, attraverso la quale si valuta la distribuzione del rumore negli ambienti di lavoro individuando le attrezzature e/o le zone critiche a maggior rumorosità che saranno oggetto di bonifica acustica, e il P.A.R.E., ossia il Programma Aziendale per la Riduzione dell'Esposizione. Il P.A.R.E. fa riferimento alla norma UNI 11347:2015 (*Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro*) che contempla un programma di misure tecniche e organizzative per l'esecuzione di interventi atti a ridurre il rischio rumore preferibilmente alla fonte.



Fabrizio Montanaro

Ingegnere Gestionale Sintex
fabrizio.montanaro@farco.it

Campo di applicazione del titolo IV relativo ai cantieri

Ridefinito il campo di applicazione del Titolo IV

Eliminati i riferimenti alla durata dei lavori e inserito il riferimento alla tipologia di attività da svolgere

Il cosiddetto “decreto del fare” (Decreto Legge n° 69 del 21/06/2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”), per mezzo della Legge di conversione n° 98 del 09/08/2013), tra gli altri interventi non pertinenti la sicurezza sul lavoro, aveva aggiunto una lettera g-bis) all’articolo 88 del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), secondo la quale le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV non si applicano *“ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a 10 uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI”*.

Un RLS toscano ha successivamente denunciato questa modifica alla Commissione Europea, in quanto violava la Direttiva 92/57/CEE (la cosiddetta “Direttiva Cantieri” del 24 giugno 1992): L’RLS affermava, a ragione, che il campo di applicazione delle regole a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili sarebbe stato indebitamente e significativamente ristretto, e che numerosi casi che di norma sarebbero rientrati nel suo campo di applicazione ne sarebbero rimasti esclusi”.

Infatti potevano essere eseguiti quasi tutti i *piccoli* (!?) lavori edili ed impiantistici senza che nessuno (ad eccezione del committente,

che però quasi mai conosce i propri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro) controllasse la documentazione (DURC, POS, formazione, idoneità sanitaria, DPI, etc), senza la nomina di un coordinatore per la sicurezza, lasciando spazio a lavoro nero, a condizioni di sicurezza precarie, ecc..

La Commissione Europea ha pertanto chiesto chiarimenti dettagliati alle autorità italiane: le spiegazioni da queste fornite circa la limitazione del campo di applicazione della direttiva 92/57/CEE, non hanno dissipato i dubbi circa la corretta attuazione in Italia della Direttiva 92/57/CEE.

Per evitare gli oneri delle procedure d’infrazione, le autorità italiane sono state costrette a legiferare, nella fattispecie con la Legge n°115 del 29/07/2015.

LA MODIFICA

La nuova Legge n°115 del 29/07/2015, pubblicata il 3 agosto in Gazzetta Ufficiale (n° 178), tra gli altri interventi non pertinenti la sicurezza sul lavoro, introduce una modifica alla lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88 del D.Lgs. 81/2008, secondo la quale le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV non si applicano *“ ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”*.

É stato quindi definito nuovamente il campo di applicazione del Titolo IV, relativo ai cantieri

temporanei e mobili, eliminando ogni riferimento alla durata dei lavori e riconducendo la valutazione semplicemente alla tipologia di attività da svolgere: l'allegato X, infatti, contiene l'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile che definiscono un cantiere (temporaneo o mobile):

1. i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
2. sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.



COSA È CAMBIATO PER GLI ADDETTI AI LAVORI

Dall'entrata in vigore (avvenuta il 18 agosto 2015) di tale modifica, se per la realizzazione di un lavoro relativo a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, non si rende necessario alcuno tra i lavori appena elencati (cosa difficile, non credete?), sarà possibile non applicare le disposizioni di cui al Capo I del il Titolo IV.

Quindi:

NON SARÀ NECESSARIO osservare le norme previste dal Capo I del il Titolo IV:

- nominare le varie figure di cantiere (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione);
- preparare la documentazione relativa alla sicurezza del cantiere (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativo di Sicurezza);
- effettuare la notifica del cantiere.

SARÀ SEMPRE NECESSARIO invece osservare le norme previste dal Capo II del Titolo IV:

- disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei lavori in quota;
- disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli scavi e fondazioni;
- disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro su ponteggi in legname o con altre opere provvisorie;
- disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro su ponteggi fissi;
- disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro su ponteggi mobili;
- disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni edilizie;
- disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle demolizioni.

Graziano Biondi

Ingegnere, Responsabile Tecnico Sintex
graziano.biondi@farco.it

Nuovo codice di prevenzione incendi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20/08/2015 n. 192 – S.O. n. 51 il decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*. Il decreto entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione in GU, ovvero il **18 novembre** e ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo riguardante la prevenzione incendi. Il nuovo codice riporta in cinque articoli e un lungo allegato le nuove norme tecniche di riferimento, i campi e le attività di applicazione.

Con questo testo prosegue il processo di semplificazione avviato con il DPR 151/2011, mediante l'ammodernamento dei principi regolatori, attuando un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico, che supera l'articolata e complessa stratificazione di norme, ed arriva ad un **unico testo organico e sistematico** utile a regolamentare tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Una prima e fondamentale novità nasce dal fatto che il **Codice di Prevenzione Incendi** (o **Testo Unico**) può essere preso a riferimento anche per le attività non soggette (*Art.2 Campo di Applicazione*).

Il Codice dunque rende i professionisti assolutamente protagonisti assegnando loro la responsabilità della scelta delle misure di prevenzione incendi da adottare.

Applicazione

Le nuove norme potranno essere applicate alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività indicate dall'allegato I del D.P.R. 151/2011, e nel dettaglio potranno essere applicate per le attività che in tale allegato sono indicate con i numeri: "9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47, da 50 a 54; 56;

57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76".

Sono quindi comprese le attività relative a Officine...; Impianti...; Stabilimenti...; depositi...; falegnamerie...; attività Industriali ed Artigianali...;

Riassumendo **si applica** ad attività soggette non normate, **può essere di riferimento** per attività non soggette, siano esse di nuova realizzazione o adeguamento dell'esistenti.

Non si applica invece a tutte le attività di cui ai numeri 1-8, 10-13, 15-26, 41, 48-49, 55, 58-62, 65-69, 71-75, 77-80 – attività per le quali esistono le cosiddette norme verticali di prevenzione incendi (scuole, alberghi, ospedali, locali pubblico spettacolo, centrali termiche, autorimesse, ecc.).

Inoltre possono inoltre essere riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di quelle attività che, pur essendo indicate dall'articolo 2 comma 1 del nuovo decreto, non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011.

È inoltre opportuno mettere in evidenza che nulla cambia per i procedimenti di prevenzione incendi, e non sono previsti obblighi per le attività già in regola con il DPR 151/2011.

Per ognuna delle attività citate, infine, per "consentire l'introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità" le nuove norme tecniche, potranno essere applicate "in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell'interno indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Diversi e ambiziosi sono gli obiettivi di questo nuovo decreto in materia di prevenzione incendi.

Il primo obiettivo quello di disporre di un **testo unico** chiaro e completo che vada a sostituirsi ad innumerevoli regole tecniche. Dal punto di vista tecnico poi l'obiettivo è anche quello di semplificare la progettazione antincendio mediante l'adozione di regole meno prescrittive, più prestazionali e flessibili, facendo in modo che le norme di prevenzione incendi prevedano la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni, sia adottando le regole proposte dagli allegati tecnici sia utilizzando per la progettazione altre soluzioni motivandone l'adozione.

Inoltre il decreto intende favorire l'utilizzo dei metodi dell'**ingegneria antincendio** (FSE), introdotti dal D.M. 9 maggio 2007 (che peraltro è stato abrogato con l'entrata in vigore del Codice di Prevenzione Incendi) e che finora non avevano trovato una applicazione così estesa nel panorama della prevenzione incendi italiana.

In sintesi il Documento stabilisce un metodo finalizzato alla determinazione delle misure (definite strategie antincendio) idonee a minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili, da adottare per la progettazione antincendio di un'attività soggetta, garantendo gli obiettivi primari di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Una ulteriore fondamentale novità rispetto a quanto veniva fatto sino ad oggi, è l'introduzione dei concetti di "misure convenzionali" e di "misure alternative" che possono essere adottate dal professionista durante le fasi di progettazione.

Infatti il Decreto definisce come **Soluzione conforme** quella soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione, mentre è definita e ammessa la possibilità di utilizzare una **Soluzione alternativa**, cioè la soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi.

Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio. È opportuno notare inoltre che un ampio spazio è stato dato all'applicazione dei metodi prestazionali per la progettazione della sicurezza antincendio. Tali metodi possono essere applicati grazie al Codice per:

- la verifica delle soluzioni alternative al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione;
- la verifica di soluzioni in deroga al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato obiettivo di sicurezza antincendio;
- la verifica del livello di prestazione attribuito ad una misura antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato obiettivo di sicurezza antincendio.

Rispetto alle bozze messe in circolazione durante il lungo iter di preparazione del decreto vi è una sostanziale novità che può apparire come un depotenziamento della novità complessiva del Decreto.

La novità è quella di avere reso l'applicazione della norma *facoltativa*, ponendo l'utilizzo delle regole presenti all'interno degli allegati solo una facoltà di utilizzo e non una norma. Ma la mancanza di norme specifiche per le attività per le quali il Decreto si applica dovrebbe rendere tale norma un riferimento talmente importante e significativo da farlo *imporre nell'uso* anche in mancanza di un preciso obbligo. Come potranno i professionisti, e gli stessi funzionari dei Comandi dei VV.F. che devono approvare i progetti, non utilizzare queste norme in presenza di attività industriali e artigianali per le quali fino ad ora non sono esistite norme precise?

Crediamo quindi che tale Testo possa costituire un riferimento imprescindibile per la progettazione e la realizzazione di tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ma che sarà anche un utile riferimento per le attività non soggette che attualmente non avevano riferimenti utili in materia di prevenzione incendi.

Piergiulio Ferraro

Ingegnere Gestionale Sintex

piergiulio.ferraro@farco.it

Identificare il rischio incendio I profili di rischio

Il primo passo previsto nel nuovo Decreto per identificare e descrivere il rischio di incendio dell'attività è costituito dalla determinazione dei "profili di rischio", con riferimento alle seguenti tipologie:

- R_{vita} , profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
- R_{beni} , profilo di rischio relativo alla salvaguarda dei beni economici;
- $R_{ambiente}$, profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente.

Determinazione profilo R_{vita}

Tale profilo è determinato dalla **combinazione delle grandezze** δ_{occ} (caratteristiche prevalenti degli occupanti) e δ_a (Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio), mediante l'utilizzo delle seguenti tabelle.

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Esempi
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	Attività commerciali, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo
C	Gli occupanti possono essere addormentati:	
Ci	▪ in attività individuale di lunga durata	Civile abitazione
Cii	▪ in attività gestita di lunga durata	Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti
Ciii	▪ in attività gestita di breve durata	Albergo, rifugio alpino
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria
E	Occupanti in transito	Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana

Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio δ_a		Esempi
1	600 Lenta	Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in contenitori non combustibili
2	300 Media	Scatole di cartone impilate; pallets di legno; libri ordinati su scaffale; mobilio in legno; automobili; materiali classificati per reazione al fuoco
3	150 Rapida	Materiali plastici impilati; prodotti tessili sintetici; apparecchiature elettroniche; materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco
4	75 Ultra-Rapida	Liquidi infiammabili; materiali plastici cellulari o espansi e schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco

PROFILO DI RISCHIO R_{vita}					
Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio δ_a			
		1 Lenta	2 Media	3 Rapida	4 Ultra-Rapida
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	A1	A2	A3	A4
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	B1	B2	B3	Non ammesso
C	Gli occupanti possono essere addormentati:	C1	C2	C3	Non ammesso
Ci	▪ in attività individuale di lunga durata	Ci1	Ci2	Ci3	Non ammesso
Cii	▪ in attività gestita di lunga durata	Cii1	Cii2	Cii3	Non ammesso
Ciii	▪ in attività gestita di breve durata	Ciii1	Ciii2	Ciii3	Non ammesso
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	D1	D2	Non ammesso	Non ammesso
E	Occupanti in transito	E1	E2	E3	Non ammesso

Determinazione profilo R_{beni}

Tale profilo è determinato in funzione del carattere strategico dell'opera da costruzione e dell'eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico della stessa e di beni in essa contenuti, mediante l'utilizzo della tabella seguente..

PROFILO DI RISCHIO R_{beni}		Opera da costruzione vincolata	
		No	Si
Opera da costruzione strategica	No	$R_{beni} = 1$	$R_{beni} = 2$
	Si	$R_{beni} = 3$	$R_{beni} = 4$

Determinazione profilo $R_{ambiente}$

Per quanto riguarda tale profilo, nel Decreto è indicato che "il rischio ambientale può ritenersi mitigato dall'applicazione di tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio R_{vita} e R_{beni} che consentono, in genere, di considerare non significativo tale rischio."

L'aspetto innovativo legato all'introduzione di tali "profili di rischio" è rappresentato dalla diversificazione che ne consegue in tutti i passaggi seguenti costituenti sia la valutazione del rischio di incendio sia l'identificazione delle misure da attuare, con riferimento sia alle misure di protezione passiva (resistenza al fuoco, reazione al fuoco, distanze di separazione) sia a quelle di protezione attiva (vie di esodo, estintori, idranti, sprinkler, rivelazione incendi, sistemi di evacuazione fumo e calore...).

La determinazione di tali profili, insieme ad altri parametri (ad es. carico di incendio, sostanze/attività pericolose, superfici dei compartimenti, densità di affollamento...) **può portare a determinare in modo preciso e non qualitativo e discrezionale le azioni da dover intraprendere e quelle da poter escludere** (ad es. l'installazione di un impianto di spegnimento o la compartimentazione di un reparto).

Massimo Pagani

Ingegnere Gestionale Sintex
massimo.pagani@farco.it

Strategia antincendio: l'esodo

Tra le novità più interessanti del nuovo Codice di Prevenzione Incendi rientrano certamente le nuove modalità per il dimensionamento delle vie d'esodo, che occupano interamente il capitolo S.4 dell'allegato al Decreto.

Senza entrare troppo nel dettaglio dei calcoli proposti dal DM 3 agosto 2015, anche ad una prima lettura è evidente l'innovazione proposta dal nuovo decreto, che capovolge l'impostazione prescrittiva del DM 10.03.1998 in favore di una impostazione prestazionale che supera anche, pur ereditandone alcune innovazioni, le numerose norme tecniche verticali di prevenzione incendi tuttora vigenti.

Innanzitutto vengono accantonati alcuni concetti base che hanno rappresentato per anni i capisaldi della prevenzione incendi con riferimento al dimensionamento delle vie d'esodo, ed in particolare i concetti di *modulo di uscita* e quello di classificazione del rischio come *basso/medio/alto*.

Il dimensionamento del sistema d'esodo secondo il DM 3 agosto 2015 prevede due livelli di prestazione:

Livello di prestazione	Descrizione	Criteri di attribuzione
I	Esodo degli occupanti verso luogo sicuro	Tutte le attività
II	Protezione degli occupanti sul posto	Compartimenti per i quali non sia possibile garantire il livello di prestazione I (a causa della dimensione del compartimento, ubicazione, tipologia degli occupanti o dell'attività, ecc.)

Sono ammesse quattro possibili procedure per l'esodo:

- Esodo simultaneo;*
- Esodo per fasi;*
- Esodo orizzontale progressivo;*
- Protezione sul posto.*

Salta subito all'occhio che il concetto di esodo non può più essere limitato al semplice abbandono dell'edificio e al raggiungimento di uno spazio a cielo libero, ma vada modulato in funzione delle caratteristiche degli ambienti e delle persone coinvolte nell'emergenza, che rendono sovente impraticabile un esodo simultaneo e verso l'esterno degli edifici. In quest'ottica vengono ridefiniti e dettagliati i concetti di *spazio calmo*, *percorso protetto*, *luogo sicuro temporaneo*, con una rinnovata e puntuale attenzione alla progettazione dei sistemi di vie d'esodo in ambienti occupati da persone con ridotte capacità motorie, sensoriali e/o cognitive.

Con riferimento al sistema di apertura delle porte posizionate lungo le vie d'esodo il decreto stabilisce i casi in cui sono consentiti dispositivi di apertura conformi alla UNI EN 179 (dispositivi di emergenza) e quelli per cui è necessario adottare dispositivi conformi alla UNI EN 1125 (dispositivi antipanico), prevedendo sempre una apertura nel verso dell'esodo, salvo risultanze diverse dell'analisi del rischio.





Il decreto definisce inoltre le caratteristiche delle scale d'esodo, delle rampe d'esodo, della segnaletica d'esodo e di orientamento, dell'illuminazione di sicurezza, del layout dei posti a sedere fissi e mobili.

Ma le novità più rilevanti sono certamente quelle relative alla **progettazione dell'esodo**.

Vengono stabilite le condizioni alle quali una attività può essere dotata di una sola uscita di sicurezza: per attività con R_{vita} del tipo A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3 può essere sufficiente un'unica uscita anche con affollamenti pari a 100 occupanti, nel rispetto delle lunghezze minime dei percorsi d'esodo e in particolare dei corridoi ciechi.

Vengono definite inoltre le caratteristiche delle vie d'esodo e delle uscite indipendenti, nei casi in cui non sia consentito e/o sufficiente ricorrere ad una sola uscita.

Il calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo avviene con la semplice formula:

$$L_o = L_u \cdot n_o$$

dove L_o è la larghezza minima complessiva delle vie d'esodo del compartimento considerato, n_o il numero totale di occupanti e L_u la *larghezza unitaria della via d'esodo*; il valore di quest'ultima varia in funzione del valore di R_{vita} da 3,40 mm/persona (per R_{vita} pari ad A1) a 12,30 mm/persona (per R_{vita} pari ad A4). La larghezza totale delle vie d'esodo del compartimento può essere realizzata con diverse uscite, di larghezza minima pari a 90 cm. In casi specificatamente previsti dal Decreto è consentito l'utilizzo di porte aventi larghezza fino a 80 cm e, per i locali tecnici, 60 cm. Nei casi in cui sono previste almeno due uscite, una deve avere larghezza minima di 120 cm.

Il dimensionamento delle vie d'esodo deve tenere conto sempre dei valori della massima lunghezza del percorso d'esodo e della massima lunghezza del corridoio cieco, stabilite in funzione della classificazione del rischio R_{vita} .

Le ultime due rilevanti novità riguardano la *verifica di ridondanza* e le *misure antincendio aggiuntive*.

Con la **verifica di ridondanza** si chiede a chi progetta un sistema caratterizzato da più vie d'esodo indipendenti di verificare l'adeguatezza del sistema supponendo che l'incendio possa renderne indisponibile una. Ai fini della verifica di ridondanza va quindi ipotizzato di rendere indisponibile una via d'esodo orizzontale o verticale alla volta, verificando che le restanti vie d'esodo indipendenti da questa abbiano larghezza sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti.

Il Decreto stabilisce infine quelle **misure antincendio aggiuntive** (impianto di rivelazione e allarme, sistemi per il controllo di fumi e calore, altezza media del locale servito) che il responsabile di una attività può adottare al fine di incrementare la massima lunghezza del percorso d'esodo e la massima lunghezza di corridoio cieco ammissibili.

La lettura delle disposizioni del DM 3 agosto 2015 con riferimento all'esodo fa emergere in modo chiaro l'impostazione dei nuovi criteri di prevenzione incendi, orientati al perseguimento di un obiettivo di sicurezza (livello di prestazione minimo), lasciando però al progettista e al gestore dell'attività un certo margine di discrezionalità (ben regolato principalmente in funzione del parametro R_{vita}) nel quale cercare la soluzione migliore per raggiungere il livello di prestazione richiesto.

Sergio Danesi

Tecnico Sintex

sergio.danesi@farco.it

Estintori: cosa cambia con il nuovo Codice

Il Codice di Prevenzione Incendi introduce alcune novità anche nella modalità di definizione del numero di estintori da posizionare in azienda, per la quale ad oggi l'unico riferimento era costituito dal DM 10 marzo 98.

Mai un solo estintore, e mai troppo lontano

Una prima novità è la richiesta di disponibilità di almeno 2 estintori per ogni piano dell'edificio, anche di superficie ridotta. Se la superficie è inferiore a 200 m², è consentito che i due estintori abbiano una capacità estinguente pari a 21A 114B. La distanza massima da percorrere per raggiungere un estintore da qualunque punto dei locali è di 20 metri.

Nel DM 10 marzo 98: è richiesto un solo estintore per piano e la distanza massima da percorrere è di 30 metri.

Calcolare il numero di estintori necessari

La definizione del numero di estintori richiesti deve essere fatta con un semplice calcolo, che tiene conto esclusivamente della superficie dei locali.

Innanzitutto si deve verificare la capacità estinguente richiesta per la classe A (incendi di solidi o comunque di materiali che producono braci). Moltiplicando la superficie dell'area da proteggere, in metri quadri, per 0,21 si ottiene la capacità estinguente minima richiesta. Almeno la metà di questa capacità estinguente deve essere garantita con estintori con classe di spegnimento non inferiore a 34A, mentre la rimanente parte potrebbe essere coperta anche con estintori di capacità estinguente inferiore (anche se gli estintori oggi più diffusi non sono mai al di sotto di tale valore).



Facciamo un esempio:

AMBIENTE 700 m² COMBUSTIBILI SOLIDI CLASSE A

- capacità estinguente richiesta: $700 \times 0,21 = 147$
- capacità estinguente degli estintori in classe A: 34
- numero di estintori necessari: $147 : 34 = 4,32$, che si arrotonda a 5.

In presenza di combustibili di classe B (fuochi di liquidi e comunque di materiali che non producono braci, quale la plastica), è necessario verificare anche la copertura che gli estintori sono in grado di garantire per la classe B. Il metodo è perfettamente analogo, con un coefficiente pari a 1,44.

Riprendendo l'esempio precedente:

AMBIENTE DA 700 m² COMBUSTIBILI LIQUIDI CLASSE B

- capacità estinguente richiesta: $700 \times 1,44 = 1008$
- capacità estinguente degli estintori in classe B: 233
- numero di estintori necessari: $1008 : 233 = 4,32$, che si arrotonda a 5.

I due esempi riportati sono stati volutamente svolti prendendo a riferimento la taglia commercialmente più diffusa di estintori: 34A 233B; come si può notare il risultato ottenuto per le due classi è esattamente lo stesso: servono 5 estintori per garantire la copertura richiesta.

Utilizzando invece estintori 43A 233B, altra taglia commerciale, otterremmo che ci bastano 4 estintori per la classe A, ma ne servirebbero 5 per la classe B. In questo caso è necessario porre una maggiore attenzione nel calcolo, valutando soprattutto la presenza di aree non interessate alla classe B. Ad esempio, in una officina meccanica, in presenza di oli lubrificanti, è necessario garantire la copertura anche per la classe B, ma solo per l'area dell'officina, mentre non serve farlo per

l'area degli uffici.

Nel DM 10 marzo 98: la definizione del numero di estintori tiene conto della classificazione del rischio d'incendio dell'azienda. Con l'estintore 34A 233B utilizzato per l'esempio precedente, in un'azienda a rischio basso serve un estintore ogni 200 metri quadri, a rischio medio uno ogni 150 metri quadri e a rischio elevato uno ogni 100 metri quadri. Pertanto nel fabbricato di esempio, da 700 metri quadri, dobbiamo considerare da 4 a 7 estintori, in funzione della classificazione del rischio.

Estintori superiori a 6 kg

Estintori con carica superiore a 6 kg (o 6 litri per quelli con estinguente liquido) possono essere utilizzati esclusivamente nelle aree produttive non accessibili al pubblico se non permanentemente accompagnato.

La manutenzione

Per quanto riguarda la manutenzione degli estintori, il Codice cita espressamente la norma tecnica UNI 9994-1, togliendo così ogni dubbio sulla possibilità che la norma UNI fosse da considerare obbligatoria o facoltativa. Anche parlando dell'obbligo di tenuta del Registro dei controlli antincendio, il Codice conferma la validità di quanto prescritto dalla norma tecnica, dissipando così ogni possibile dubbio o contestazione circa la necessità che tutte le realtà, in presenza di estintori, istituiscano e aggiornino regolarmente tale registro.



Bruno Stefanini

Tecnico competente in acustica Sintex
bruno.stefanini @farco.it

Rischi fisici: radiazioni ottiche artificiali

La valutazione del rischio da esposizione alle radiazioni ottiche in ambito lavorativo e le misure di prevenzione e protezione

Ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve valutare e, quando necessario, misurare e/o calcolare i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. Tale obbligo è finalizzato alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. La metodologia utilizzata per la valutazione, la misurazione e/o il calcolo deve rispettare le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni non coerenti, nonché le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser. Nelle situazioni di esposizione non contemplate dalle suddette norme e raccomandazioni il datore di lavoro deve adottare specifiche linee guida e/o riferirsi ai dati indicati dai fabbricanti.

Nel valutare il rischio devono essere presi in considerazione, in particolare, il livello, la gamma di lunghezze d'onda, la durata dell'esposizione dei lavoratori alle sorgenti specifiche. I valori limite di esposizione sono riportati nell'Allegato XXXVII - Radiazioni Ottiche (Parte I per le radiazioni ottiche non coerenti - Parte II per le

radiazioni laser). L'iter valutativo può iniziare con una verifica preliminare delle caratteristiche delle sorgenti di radiazione ottica a cui sono esposti i lavoratori. A determinate condizioni è possibile, infatti, inserire nel documento di valutazione una "giustificazione" del datore di lavoro, secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione del rischio più dettagliata. In pratica, occorre accertare se le sorgenti sono intrinsecamente sicure ovvero "innocue" nelle abituali condizioni di impiego. Esempi di sorgenti di questo tipo sono i sistemi di illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade fluorescenti compatte e i cartelli di segnalazione luminosa. Per alcune sorgenti vanno verificate le appropriate condizioni d'uso al fine di poterle definire sicure: ad esempio, le lampade fluorescenti da illuminazione di ambienti, innocue per le normali condizioni di il-



Agenti fisici

luminamento fino ad un valore di 600 lux; i proiettori da tavolo, sicuri se non si fissa il fascio; i riflettori (alogenuri metallici o a mercurio), sicuri se il vetro ricoprente è intatto e se non sono fissati direttamente (fascio non in linea con asse visivo). Sono, infine, "giustificabili" tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria "0" secondo lo standard UNI EN 12198:2009, così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo "Esente" dalla norma CEI EN 62471:2009.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Si riporta di seguito indicativamente uno schema di flusso per la valutazione del rischio:

- ✓ Censimento delle sorgenti ROA - Individuazione delle tipologie di sorgente e dei luoghi in cui esse sono impiegate, nonché verifica delle modalità di utilizzo. Acquisizione dei dati forniti dai fabbricanti.
- ✓ Mappatura delle attività e dei processi produttivi - Analisi dei compiti lavorativi o operativi con uso e/o presenza di sorgenti ROA, con identificazione dei lavoratori interessati. Valutazione delle modalità e dei tempi effettivi di esposizione, nonché delle postazioni operative e delle distanze dalle sorgenti.
- ✓ Valutazione (calcolo e/o misura) dei livelli di esposizione - La valutazione può essere svolta ri-

ferendosi a dati di letteratura tecnica (risultati o valutazioni contenute in linee guida o pubblicazioni di riconosciuta validità) sulla sorgente analizzata o su sorgenti analoghe, oppure utilizzando i dati forniti dal fabbricante. L'esecuzione della misurazione strumentale diretta sulle sorgenti ROA è complessa e costosa; diviene, però, necessaria nei casi in cui non sia possibile reperire alcuna informazione utile sulle emissioni delle sorgenti in esame.

- ✓ Confronto con i limiti di legge - I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi conosciuti a carico degli occhi e della cute. I limiti sono definiti per: Irradianza E (W/m^2); Esposizione radiante H (J/m^2); Radianza L ($W/m^2 sr$).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Se la valutazione del rischio mette in evidenza che i valori limite di esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite. Nell'ambito degli interventi di prevenzione e protezione, oltre alle misure di carattere organizzativo (definizione di procedure di sicurezza e di istruzioni operative), in generale pos-

PAF - PORTALE AGENTI FISICI

È disponibile in rete un portale (www.portaleagentifisici.it) dedicato al rischio professionale da agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e naturali), nato da un progetto congiunto INAIL - Regione Toscana - ASL Modena nell'ambito del Progetto del Ministero della Salute - CCM "Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento di banche dati per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi". In esso è possibile consultare, oltre ad una serie di informazioni tecniche (norme di riferimento, linee guida, materiale didattico), anche specifiche banche dati che consentono di reperire valori di esposizione relativi a mezzi, attrezzature, macchinari, apparecchiature, etc., utilizzabili per la valutazione dei rischi e per l'attuazione di appropriati interventi di riduzione del rischio specifico e di protezione dei lavoratori.

sono essere adottati vari provvedimenti e disposizioni tecniche quali, ad esempio:

- valutare la possibilità di eliminare la sorgente, di sostituirla o di modificarne l'utilizzo
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici, sul corretto impiego della sorgente e dei dispositivi di sicurezza e protezione (la formazione



degli operatori è necessaria per quelli a rischio di superamento dei livelli di esposizione ma anche per quei lavoratori che si trovano in presenza di sorgenti "non giustificabili" pur non superando i

limiti di esposizione)

- attenersi alle norme CE di utilizzo della sorgente
- contenere e schermare la sorgente (vetro o plastica per i raggi UV)
- separare le sorgenti di ROA dalle postazioni di lavoro
- installare automatismi per disattivare le sorgenti ROA all'accesso del personale (ad esempio, lampade germicide)
- definire zone ad accesso limitato, segnalate e ri-

servate a personale formato e dotato di DPI

- installare segnaletica di avvertimento fissa e luminosa per delimitare le zone in cui è possibile un superamento dei limiti di esposizione
- schermare il fascio alla fine del percorso utile (laser)
- trattare o proteggere le superfici riflettenti
- controllare regolarmente il buon funzionamento delle sorgenti, dei dispositivi di protezione e di sicurezza
- effettuare la manutenzione periodica delle apparecchiature con personale specializzato

Per quanto riguarda la protezione, la fornitura di idonei DPI (occhiali e maschere) dovrebbe essere fatta solo quando le misure di controllo tecniche e organizzative non sono praticabili o sono incomplete. I dispositivi di protezione individuale (occhiali e maschere):

- devono avere caratteristiche idonee a filtrare le lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche emesse dalla sorgente specifica
- devono bloccare o attenuare la radiazione nociva
- non devono ostacolare la visione
- non devono deteriorarsi
- richiedono formazione

Per la protezione della pelle può essere necessario l'impiego di indumenti idonei a schermare le radiazioni. Per le radiazioni coerenti (laser) bisogna considerare la possibile infiammabilità dei materiali utilizzati per gli indumenti protettivi.

LUCE BLU

Si definisce "luce blu" la radiazione luminosa compresa tra i 380 ed i 520 nanometri. A queste lunghezze d'onda e in determinate condizioni di esposizione l'occhio può essere soggetto a danni retinici, che possono essere di natura termica o fotochimica. La luce blu viene spesso sottovalutata in quanto appartenente allo spettro della luce visibile e quindi erroneamente considerata "sicura". Nello spettro luminoso la luce blu (molto vicina agli ultravioletti) è caratterizzata da una intensa luminosità tale da consentire una migliore discriminazione cromatica. Per questo motivo sono sorgenti a forte emissione di luce blu gli schermi led (*pc*, *tablet*, *smartphone*) e molti sistemi di illuminazione in ambito commerciale (per la presentazione più efficace dei prodotti in vendita). Questa particolare emissione prevale anche in diversi dispositivi e apparati destinati all'uso industriale, medico, scientifico e anche domestico.

Luce blu e attività lavorative:

- saldature ad arco e ad elettrodo
- processi di indurimento resine
- processi di stampa industriali
- reparti ospedalieri con uso di fototerapia neonatale o dermatologica
- centri di estetica
- uffici o negozi con particolari fonti di illuminazione (ad esempio, lampade ad alogenuri metallici)
- studi fotografici pubblicitari
- teatri, set televisivi e cinematografici con uso di proiettori

Piervincenzo Savoldi

Esperto in salute e sicurezza sul lavoro Sintex
sintex@farco.it

Macchina N.N.: padre cercasi

Pl problema della **marcatatura CE di “isole” composte da più macchine** (marcate e/o non marcate CE, nuove e/o usate), ha cominciato a porsi ovviamente dopo l'entrata in vigore del DPR 459/96, ma per molto tempo è stato sicuramente se non rimosso, non adeguatamente considerato nella sua valenza tecnica e giuridica e, soprattutto, per i vari risvolti impliciti sulla sicurezza oggettiva che tale questione comporta, essendo quasi considerato come un problema minore e secondario rispetto ad altri.

Ciò era comprensibile (anche se non giustificabile) nella prima fase di attuazione della 626 (che è casualmente coincisa con il recepimento della Direttiva Macchine in Italia), epoca vissuta come pionieristica da molte imprese, anche se alle spalle c'erano quarant'anni di inapplicato sistema giuridico e tecnico-amministrativo di natura presuntiva, tanto ben strutturato quanto appunto altrettanto inapplicato nella maggior parte dei casi.

La questione della marcatatura CE delle “isole” veniva affrontata in pochi casi, quasi come optional e con adolescenziale curiosità e la proposta di programmarne l'approccio e la gestione veniva vista come uno sfizio (in alcuni casi anche giustamente: era meglio prima adeguare la pressa e relativi robot ai requisiti di sicurezza previsti dal DPR 547/1955 prima di pensare al loro assemblaggio).

Non a caso la prima volta in cui mi sono dovuto interessare concretamente (e di tutta fretta) della questione, è stato circa 15 anni fa, a seguito di un infortunio mortale verificatosi nell'utilizzo di un'isola composta da una pressa di stampaggio termoplastici e da uno smaterozzatore, assemblati dall'utilizzatore a causa di un difetto più o meno occulto del software realizzato ad interfaccia della “macchina-pressa” e della “quasi-macchina-smaterozzatore”.

Attualmente va constatato che nella maggior parte delle aziende, anche di dimensioni medie, la

situazione delle isole (più correttamente definite **“insiemi di macchine”** dal d. lgs. 17/2010 art. 2) rispetto a 20 anni fa è cambiata, ma solo perché le aziende sono ben coscienti del fatto di aver realizzato insiemi di macchine e del fatto di dover, conseguentemente, mettere in atto tutte le procedure di valutazione, sino alla marcatatura CE, previste dalla Direttiva Macchine. Tuttavia non hanno proceduto e non intendono procedere ad effettuare gli interventi necessari per la complessità tecnica che ritengono sia sottesa e/o per l'impegno economico corrispondente.

Nel caso si volesse affrontare la questione, si riportano di seguito alcune considerazioni relative, in particolare, alla identificazione del “fabbricante” dell'insieme di macchine.

È necessario, innanzi tutto, verificare per ogni “insieme” se i singoli componenti (macchine e/o quasi-macchine) sono marcati o meno CE.

L'obbligo di marcatatura CE delle macchine è stato introdotto in recepimento della direttiva 98/37/CE, dal DPR 459/96 (Direttiva Macchine) per tutte le macchine immesse sul mercato o messe in servizio successivamente al 21/09/1996 ed attualmente è normato dal D. Lgs. 17/2010, che ha recepito la direttiva 2006/42/CE ed ha abrogato il DPR 459/96, mantenendo di fatto una sostanziale continuità normativa.

Pertanto se un **“insieme” è stato realizzato prima del 21/09/1996** (tutte le macchine non marcate CE) e non ha successivamente subito modifiche tali da comportare modalità d'uso e delle prestazioni diverse da quelle previste dal costruttore (D. Lgs. 81/08 art. 71 comma 5), non si configura l'immissione sul mercato e pertanto non ricorre l'obbligo per l'utilizzatore di marcare CE l'insieme di macchine. Tale insieme deve comunque essere conforme ai **requisiti generali di sicurezza previsti dal D. Lgs.**

81/08 Allegato V e in caso di vendita deve esserne attestata la conformità ai suddetti requisiti (art. 72 comma 1).

Nel caso in cui un **“insieme” è stato realizzato dopo il 21/09/1996** ed è costituito da macchine e/o quasi-macchine singolarmente marcate CE o da macchine non marcate CE e da altre marcate CE, il fabbricante dell'insieme **è obbligato a marcarlo CE**, secondo le procedure previste dal D.Lgs. 17/2010, avendo di fatto immesso sul mercato e/o messo in servizio una nuova macchina.

È opportuno partire in questa analisi normativa da alcune definizioni, riportate nel D. Lgs. 17/2010 (art. 2 comma 2):

- **«macchina»** propriamente detta:
 - 1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
 - 2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
 - 3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
 - 4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
 - 5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
- **«quasi-macchine»**: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina discipli-

nata dalla presente decreto;

- **«immissione sul mercato»**: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
- **«fabbricante»**: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo;
- **«messa in servizio»**: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo;
- **«componente di sicurezza»**: componente
 - 1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
 - 2) immesso sul mercato separatamente;
 - 3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone;
 - 4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

A tutti gli effetti, pertanto, sono considerati dalla Direttiva unitariamente “macchine” anche gli “insiemi di macchine o di quasi-macchine” che per raggiungere uno stesso risultato sono “disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale”.

È bene precisare che in questa particolare nozione di macchina non rientra qualsiasi aggregato di macchine, quasi-macchine e/o altre attrezzature di lavoro o altri elementi, bensì esclusivamente gli insiemi che posseggono sotto ogni profilo gli elementi contenuti nella su citata definizione legislativa, e devono ricorrere tre requisiti che si possono schematizzare in questo modo:

1. le singole unità costitutive devono essere colle-

gate funzionalmente, così da assolvere una funzione comune per uno scopo comune (ad esempio impianto di linea per la produzione);

2. le singole unità costitutive devono essere caratterizzate da una interdipendenza funzionale, così da rendere necessaria una valutazione dei rischi dell'insieme in tutta la sua completezza strutturale e funzionale;
3. le singole unità costitutive dell'insieme devono rispondere ad un sistema di comando comune.

Una volta inquadrato e definito che le macchine e le quasi-macchine aggregate sono un "insieme", si pone il problema (per gli insiemi realizzati dopo il 21/09/1996) di stabilire **chi ne è il fabbricante**, perché è su questa figura che ricadono tutte le responsabilità di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 17/2010 e su questo soggetto ricadono le conseguenze sanzionatorie, in caso di riscontro di inottemperanze da parte dell'organo di vigilanza.

Il d. lgs. 17/2010 all'art.15 prevede **sanzioni amministrative pecuniarie** ("salvo che il fatto non costituisca reato") per varie ipotesi (omissione di documentazione, mancata predisposizione della dichiarazione di conformità oppure assenza di requisiti di sicurezza dell'Allegato I, fino a € 24.000).

Il d. lgs. 81/08 all'art. 55 prevede per la violazione dell'art. 23 (fabbricazione di attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari - e la Direttiva Macchine è un regolamento - vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da € 10.000 a € 40.000.

Oltre a queste responsabilità (che, come già evidenziato, sono pesantemente sanzionate) si possono aggiungere tutte quelle eventualmente derivanti **da infortuni e/o malattie professionali** (artt. 589 e 590 codice penale per lesioni gravi e gravissime/mortalità), collegabili con nesso di causalità a difetti di rispondenza delle macchine rispetto ai requisiti di legge.

Se, infatti, si pensa alla definizione di fabbricante su indicata (art. 2, comma 1, lettera i), in caso di co-fabbricazione di insiemi di macchine, la legge non individua chiaramente e inderogabilmente il soggetto fabbricante tra il committente-committenti, i tanti progettisti, realizzatori e fornitori di materiali, opere e servizi, installatori che contribuiscono con

il loro operato alla realizzazione di un insieme di macchine, come risultato di montaggio e assemblaggio strutturalmente e funzionalmente unitario nel senso già su indicato.

Una cosa è certa: una macchina immessa sul mercato e/o messa in servizio **non può non avere una "paternità"** che, ove preventivamente e correttamente assunta, sarà rintracciata successivamente ai fini dell'attribuzione delle responsabilità in base al ruolo svolto (di chi è la macchina, figlia di un assemblaggio-montaggio di gruppo?).

La legge lascia aperte a ventaglio tutte le possibilità (tutte sono legalmente ammissibili); è quindi possibile scegliere il fabbricante fra uno qualsiasi dei veri fabbricanti-costruttori-fornitori di singole parti, o prestatori d'opera che hanno concorso in vario modo o in varia misura alla realizzazione della macchina complessa o anche un soggetto terzo, purché tecnicamente abilitato. **Uno, comunque, va individuato!**

Qualora nessuno dei soggetti coinvolti nella fabbricazione/progettazione/fornitura provvedesse agli adempimenti di legge riguardanti l'insieme di macchine nella sua completezza, ne deriverebbe una **esposizione alla responsabilità (e quindi alle sanzioni) di legge per tutti i soggetti coinvolti** nella produzione e commercializzazione dell'insieme di macchine, a partire dal committente ed utilizzatore dell'insieme, rispettivamente per la messa a disposizione, la progettazione, la fabbricazione, la fornitura e/o l'installazione di macchine non conformi alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nel caso in cui non sia stato chiarito a chi competono gli obblighi del fabbricante in un'intesa preventiva mediante solidi e chiari accordi contrattuali tra i vari soggetti, **il soggetto sul quale finirebbe automaticamente per ricadere la responsabilità del fabbricante sarebbe certamente (a posteriori, magari a seguito di infortunio) in concreto e in primo luogo, l'utilizzatore dell'insieme**, nel luogo di lavoro in cui tale prodotto (secondo la terminologia utilizzata dallo stesso legislatore) è utilizzata. Infatti il D. Lgs. 17/2010, art. 2, lettera i) afferma senza alcun dubbio interpretativo che **"in mancanza di un fabbricante, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio"** l'insieme di macchine.

Sarà pertanto opportuno e necessario per il futuro, se il committente non vuole assumersi il ruolo di fabbricante, prevedere che uno dei fornitori lo assuma, sottoscrivendo chiare, specifiche, inequivocabili clausole contrattuali, contenenti tutti gli obblighi che competono appunto al fabbricante.

Il soggetto individuato e contrattualmente obbligato, si vincolerà per l'intero insieme di macchine, identificandosi con nome e marchio, a percorrere l'intero iter che la procedura di legge prevede nei confronti del fabbricante, a partire dalla valutazione dei rischi e dalla redazione del fascicolo tecnico, per proseguire con la sequenza di atti che scandiscono progressivamente la valutazione della conformità ai pertinenti requisiti essenziali.

Tali atti comprendono, fra l'altro,

- la redazione della documentazione di accompagnamento della macchina-insieme;
- la relativa dichiarazione di conformità;
- le istruzioni e le avvertenze;
- la marcatura CE (come "sigillo" finale) con la quale si attesta la completa conformità a tutte le direttive di prodotto pertinenti ed applicabili, oltre alla stessa Direttiva Macchine.

Qualora nessuno dei fornitori sia interessato a sottoscrivere clausole contrattuali che comportano obbligazioni così precise (tali peraltro da prevedere un adeguato corrispettivo economico commisurato alla complessità professionale e tecnica necessaria e alle responsabilità che si assumono), al committente-utilizzatore non resterebbe altra strada se non quella di provvedere a tutti gli adempimenti in proprio e autonomamente, sempre **prima della messa in servizio** dell'insieme di macchine.

È evidente che in tal caso sono necessarie **competenze tecniche complesse**, per controllare innanzi tutto l'operato dei vari fornitori (intesi in senso lato) e la documentazione da loro prodotta, e verificare la rispondenza delle parti di insieme fornite alle varie norme tecniche (compatibilità elettromagnetica, ecc).

La responsabilità del fabbricante non riguarda infatti solo l'insieme, ma si estende anche alle singole parti della macchina (pur marcate CE dal loro fabbricante) come previsto dal D. Lgs. 17/2010, allegato VII, lettera b), punto 1, secondo paragrafo,

che prevede che il fabbricante effettui le "ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti". Tutto il processo che conduce alla marcatura CE dell'insieme, per essere svolto correttamente deve essere fatto a priori, prima della messa in servizio dell'insieme di macchine ed è chiaro che risulta molto più complicato farlo su un insieme già funzionante da anni, in assenza di documentazione tecnica qualificata da parte dei singoli fabbricanti, fornitori e installatori.

Ciò, in particolare, per le delicate responsabilità che si connettono alle valutazioni dei rischi relativi al collegamento, interfacciamento e/o interferenza tra tutti gli elementi costituenti le varie unità dell'insieme di macchine che potrebbero rivelarsi insicure e inadeguate in quanto tra loro incompatibili o difficilmente compatibili, in assenza di una progettazione unitaria.

È quindi chiaro che tutti questi aspetti è opportuno che siano previsti e definiti nei contratti, avendo un carattere preventivo e comportando il requisito della regia unitaria per la regolamentazione dei rapporti fra i soggetti che concorrono nei vari ruoli all'insieme di macchine (progettisti, fornitori, subfornitori, installatori).

La predisposizione di un piano programmato di adeguamento delle macchine/insiemi non pone automaticamente al riparo da eventuali contestazioni dell'organo di vigilanza, ma sicuramente è opportuno porlo come obiettivo aziendale, ai fini della sicurezza ed anche tenendo conto delle elevate responsabilità civili, penali e sanzionatorie che tale situazione attualmente pone in capo all'azienda.

Come diceva "quello della notte di Arbore", è meglio cominciare con calma e programmare la marcatura CE degli insiemi senza prendere multe, piuttosto che dover marcare tutti gli insiemi nel giro di poco tempo, dopo aver preso multe (sperando che la fretta non sia obbligata dall'accadimento di un infortunio collegato all'uso degli insiemi).

Rischio chimico

Alberto Maccarinelli

Esperto in chimica Sintex

alberto.maccarinelli@farco.it

Comparazione tra precedente sistema di classificazione e CLP

La nuova classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici pericolosi







Date chiave:

1° dicembre 2010: obbligo di riclassificazione delle sostanze

1° dicembre 2012: obbligo di etichettatura delle sostanze già presenti sul mercato in conformità al regolamento CLP

1° giugno 2015: obbligo di classificazione delle miscele (in precedenza denominate preparati) ai sensi del regolamento CLP

1° giugno 2017: obbligo di rietichettatura e reimballaggio dei prodotti già immessi sul mercato

NUOVO PITTOGRAMMA	NOTE	VECCHIO PITTOGRAMMA
	Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici.	
	Questi prodotti possono infiammarsi se: - a contatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore...) - a contatto dell'aria - a contatto dell'acqua (se c'è sviluppo di gas infiammabili) Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni perossidi organici.	
	Questi prodotti, tutti i combustibili, possono provocare o aggravare un incendio o anche una esplosione se in presenza di prodotti infiammabili.	
	Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I gas liquefatti refrigeranti possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigeranti e disciolti.	non presente
	Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che: - possono attaccare i metalli - possono provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari	
	Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti: - avvelenamento ad alte dosi - irritazione agli occhi, la pelle o le vie respiratorie - sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi) - sonnolenza o vertigini	
	Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti: - avvelenamento ad alte dosi - irritazione agli occhi, la pelle o le vie respiratorie - sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi) - sonnolenza o vertigini	
	Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie: - cancerogeni - mutageni: modificazioni del DNA con danni sulla persona esposta o sulla sua discendenza - tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle funzioni sessuali, diminuzione della fertilità, morte del feto o malformazioni - prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio (es. fegato o sistema nervoso) sia per esposizioni singole che ripetute - prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano attraverso le vie respiratorie (anche a seguito di vomito) - prodotti che possono provocare allergie respiratorie (es. asma)	
	Questi prodotti sono pericolosi per l'ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche)	

Codice	Nota
H200	Esplosivo instabile.
H201	Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H202	Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203	Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204	Pericolo di incendio o di proiezione.
H205	Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220	Gas altamente infiammabile.
H221	Gas infiammabile.
H222	Aerosol altamente infiammabile.
H223	Aerosol infiammabile.
H224	Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H228	Solido infiammabile.
H240	Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242	Rischio d'incendio per riscaldamento.
H250	Spontaneamente infiammabile all'aria.
H251	Autoriscaldante; può infiammarsi.
H252	Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H260	contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H261	contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H270	Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271	Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272	Può aggravare un incendio; comburente.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281	Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H300	Letale se ingerito.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale a contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.

Codice	Nota
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340	Può provocare alterazioni genetiche - indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo-.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche -indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo-.
H350	Può provocare il cancro -indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo rischio-.
H350i	Può provocare il cancro se inalato.
H351	Sospettato di provocare il cancro -indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo-.
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto -indicare l'effetto specifico, se noto- -indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo-.
H360D	Può nuocere al feto.
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H360F	Può nuocere alla fertilità.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto -indicare l'effetto specifico, se noto- -indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo-.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370	Provoca danni agli organi -o indicare tutti gli organi interessati, se noti- -indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo-.
H371	Può provocare danni agli organi -o indicare tutti gli organi interessati, se noti- -indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo-.
H372	Provoca danni agli organi -o indicare tutti gli organi interessati, se noti- in caso di esposizione prolungata o ripetuta -indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo-.
H373	Può provocare danni agli organi -o indicare tutti gli organi interessati, se noti- in caso di esposizione prolungata o ripetuta -indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo-.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Francesca Ceretti

Ingegnere ambientale Sintex
francesca.ceretti@farco.it

RIFIUTI: Nuove definizioni del codice ambientale

LE NOVITÀ

Dal 15 agosto 2015 sono in vigore le **nuove definizioni del Codice ambientale** di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” come previsto dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 che converte il DL 78/2015 (DL “Enti territoriali”).

Ecco le novità:

- A. “produttore di rifiuti” (articolo 183, comma 1, lettera f, Dlgs 152/2006): nella nozione di produttore viene introdotto anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti.
- B. “raccolta” di rifiuti (lettera o): il decreto precisa che il “deposito” è esclusivamente quello “preliminare alla raccolta”.
- C. “deposito temporaneo” (lettera bb): dal 15 agosto il deposito temporaneo, oltre al raggruppamento dei rifiuti, comprende anche “il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”.
- D. “luogo di produzione dei rifiuti”: tale nozione comprende “l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”.

CONSEGUENZE OPERATIVI SULLE AZIENDE

1. Obblighi del “produttore giuridico” dei rifiuti

In relazione all'ampliamento della nozione di “produttore di rifiuti” si potrebbe assistere ad un mutamento di indirizzo interpretativo da parte dei giudici di merito e della Cassazione con riferimento ad alcune situazioni concrete.

Ad esempio nel caso dei rifiuti da costruzione e demolizione e la connessa questione inerente l'identificazione del produttore di tali rifiuti. Infatti come produttore di rifiuti potrebbe non essere considerato solamente il demolitore edile che materialmente produce detti rifiuti ma anche il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori di demolizione.

Quindi a seguito della modifica, potrebbe ricadere sul produttore giuridico dei rifiuti l'onere di



accertare la corretta gestione dei rifiuti da parte del produttore materiale dei rifiuti, richiedendo la documentazione che attesti il corretto iter di smaltimento.

Inoltre si segnala che la definizione di "produttore di rifiuto" così modificata va a divergere dalla nozione data dalla Direttiva 2008/98/CEE che all'art. 3 definisce il "produttore di rifiuti: la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti".

2. **Deposito temporaneo**

Ricordiamo che, a seguito della modifica, il luogo di produzione del rifiuto, ai fini della nozione di deposito temporaneo, deve intendersi "l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".

Premettiamo che per il deposito temporaneo è escluso dal concetto di "gestione dei rifiuti", cioè è stato qualificato come ancora appartenente alla linea di produzione e quindi precedente alla gestione distinguendolo dagli altri stoccaggi (deposi-

to preliminare e messa in riserva) che invece sono ricompresi pienamente nella fase della gestione e soggetti alle regole onerose delle autorizzazioni.



L'orientamento della corte di cassazione degli ultimi anni è stato il seguente: « il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione.» (Cassazione Pen. - Sez. III - sentenza del 27 settembre 2007, n. 35622; Cassazione Pen. - Sez. III - sentenza del 9 dicembre 2008, n. 45447; Cassazione Pen. - Sez. III - sentenza del 18 luglio 2011, n. 28204).

Inoltre la Corte di Cassazione ha precisato che: «... la contiguità tra luogo di produzione del rifiuto e luogo che sia comunque nella disponibilità dell'impresa produttrice dello stesso, ancorché il primo e non il secondo sia recintato, consente di estendere al secondo, ove funzionalmente legato al primo, la qualificazione utile per la individuazione della nozione di deposito temporaneo. » (cit. Cassazione Pen. - Sez. III - sentenza del 27 settembre 2007, n. 35622).

Quindi per deposito temporaneo si deve trattare di luoghi tra loro contigui e funzionalmente collegati posti all'interno di un medesimo perimetro aziendale ed a disposizione di una medesima impresa; solo in questo caso si può parlare di "spostamento" di rifiuti e non di "trasporto" e solamente in questo caso si può configurare un "deposito temporaneo" di detti rifiuti.

Ciò è ammissibile perché in tale ipotesi non viene violata la disciplina sul deposito temporaneo, poiché lo spostamento dei rifiuti avviene comunque all'interno di un unico perimetro aziendale, cioè in quello che di fatto può essere indicato come il medesimo luogo di produzione.

La modifica della definizione di deposito temporaneo introdotta dal D.L. n. 92/2015 non pare incidere sulle considerazioni sopra esposte, tuttavia riapre il dibattito su questo importante aspetto.

Emissioni automobili: UE vuole test "su strada"

Con sorprendente tempismo, il 23 settembre 2015 la Commissione ambiente del Parlamento europeo ha approvato un **aggiornamento delle regole Ue sulle emissioni degli autoveicoli**.

Tale upgrade, che dovrebbe diventare operativo a partire dal 2017, prevede una nuova procedura di test basata su condizioni di guida reale e fissa anche **nuovi limiti per determinati inquinanti** compreso quello relativo agli ossidi di azoto (NOx), al centro delle cronache in questi giorni a seguito dello "scandalo Volkswagen".

Si segnala tra le altre novità contenute nella proposta anche la previsione relativa **all'obbligo di installare sugli autoveicoli nuovi strumenti**, a partire dal 2019, che informino i guidatori su come utilizzare il mezzo in maniera efficiente.

Dopo il voto favorevole della Commissione, la proposta **sarà ora negoziata con il Consiglio europeo**. Nel caso di accordo in prima lettura, lo stesso sarà sottoposto al voto del Parlamento e del Consiglio.





PARTNER essenziale per progetti di **SUCCESSO**



Passione, qualità, affidabilità ed efficienza, a servizio di piccole e grandi realtà.
Dove i vantaggi per il cliente si ritrovano in soluzioni complete e nella possibilità di avere
tutti i prodotti e i servizi della comunicazione stampata.



per informazioni:
lucianofor@intesegrafiche.it

Intese  **Grafiche**
www.intesegrafiche.it



FARCO

GROUP

DA 30 ANNI
SPECIALISTI IN SICUREZZA
DISPOSITIVI PER LA
PROTEZIONE
DEI LAVORATORI

